

LE NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI PROCEDURE E DISPOSIZIONI PER IL PRELIEVO DEI CAMPIONI

Nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20.02.2018, S.O. n.8, è stato pubblicato l'aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni, approvato con Decreto Ministeriale del 17.01.2018, che è entrato in vigore 30 giorni dopo la suddetta pubblicazione, **il 22 marzo 2018**. A tal proposito con nota n. 3187 del 21 marzo 2018 il Servizio Tecnico Centrale ha fornito, agli operatori tecnici ed economici interessati ed ai destinatari dei provvedimenti autorizzativi e/o di qualificazione di competenza dello stesso Servizio Tecnico Centrale, prime indicazioni per l'applicazione del nuovo D.M. 17.01.2018 ai relativi procedimenti, sull'impatto dello stesso D.M. sulle istruttorie del Servizio Tecnico Centrale e sulle attività degli operatori economici coinvolti.

Per tutto quanto indicato nelle note sopra esposte, evidenziamo che:

1. Il Prelievo dei Campioni dalla struttura per l'esecuzione di prove DISTRUTTIVE (carote di cls), DEVE essere eseguito a cura del Laboratorio Autorizzato [§ 8.4.2] con emissione di Certificato di prova



2. Il Prelievo dei Campioni durante le fasi di realizzazione della struttura per l'esecuzione di prove d'accettazione (cubi 15x15x15) NON deve essere eseguito obbligatoriamente a cura del Laboratorio Autorizzato

3. La mancanza di una chiara ed evidente identificazione dei provini di calcestruzzo (vedi prelievi dei cubetti 15x15x15) comporta l'impossibilità del laboratorio all'emissione del Certificato di prova [§ 11.2.5.3]

4. La mancanza sulla richiesta prove, della firma del Direttore dei Lavori (vedi prelievi dei cubetti 15x15x15) comporta l'impossibilità del laboratorio all'emissione del Certificato di prova [§ 11.2.5.3]

5. La prova di compressione dei cubi in cls provenienti da una nuova struttura deve essere eseguita tra il 28° e il 30° giorno di maturazione e comunque entro 45 giorni dalla data indicata sul Verbale di prelievo.

In caso contrario il Laboratorio emetterà il relativo Certificato in cui saranno indicati i giorni di maturazione e che le prove di compressione dovranno integrarsi a quelle riferite al controllo della resistenza del calcestruzzo in opera, dandone comunicazione al Committente dell'opera e/o, per le Opere Pubbliche, alla stazione appaltante [§11.2.5.3].



6. Nel caso in cui tra la resistenza a compressione dei due provini di un prelievo **la differenza fra i valori supera il 20%** il Laboratorio emetterà il Certificato in cui sarà indicato che la suddetta differenza supera il 20% del valore inferiore e si dovranno applicare i relativi controlli della resistenza del calcestruzzo in opera, dandone comunicazione al Committente dell'opera e/o, per le Opere Pubbliche, alla stazione appaltante [§11.2.4].

Per conoscenza si allega altresì Estratto della nota del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, n.3187 del 21.03.2018, riportante la :

“PRIMA APPLICAZIONE DEL DM 17.01.2018 ALLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE E DI QUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE”

AGGIORNAMENTO DELLE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI 2018

Prelievo dei Campioni dalla struttura

§ 8.4.2. Costruzioni Esistenti – Caratterizzazione meccanica dei materiali,
§§11.2.2 e 11.2.6 Controlli di qualità sul calcestruzzo – Carotaggi.

Il § 8.4.2 delle NTC18, in merito alle prove per la caratterizzazione dei materiali ai fini della valutazione degli edifici esistenti, introduce la nuova disposizione per cui: “Per le prove di cui alla Circolare 08 settembre 2010, n. 7617/STC o eventuali successive modifiche o interazioni, il prelievo dei campioni dalla struttura e l’esecuzione delle prove stesse devono essere effettuate a cura di un laboratorio di cui all’articolo 59 del DPR 380/2001.”

Innanzitutto si chiarisce che, evidentemente, tali disposizioni si applicano soltanto alle prove distruttive da effettuarsi, e certificarsi, in applicazione della citata Circolare 7167/STC del 2010, e nulla ha a che vedere con eventuali prove non distruttive da effettuarsi sulla struttura esistente, di cui al Cap.8 delle NTC, o in fase di accettazione da parte del Direttore dei Lavori, quando si verificano i casi di cui al §11.2.6 delle stesse NTC. Si evidenzia, inoltre, che dette prove non distruttive non rientrano fra le prove complementari di cui al §11.2.7 delle stesse NTC.

A riguardo si evidenzia come la norma stabilisca che il prelievo dei campioni per le prove distruttive di cui alla Circ.7617/STC, possa essere effettuato soltanto da un laboratorio di cui all’articolo 59 del DPR 380/01.

Tali laboratori hanno comunque l’obbligo di garantire adeguate strumentazioni, organizzazione, procedure, personale e competenze, nel rispetto delle norme di riferimento applicabili. Il STC verificherà l’idoneità di tali elementi nell’ambito delle proprie attività di vigilanza, e comunque alla prima richiesta di rinnovo dell’autorizzazione ove dovrà essere data evidenza di quanto sopra. Il prelievo dovrà essere effettuato direttamente dal Laboratorio, mediante sperimentatori (eventualmente all’uopo specificatamente indicati) inclusi nel proprio organigramma e comunicato al STC, cui il laboratorio dovrà garantire, conservandone evidenza ai fini dei controlli del STC, l’adeguato grado di competenza anche mediante formazione specifica e documentabile, dimostrabile in occasione di future visite ispettive da parte di questo STC e comunque in sede di inclusione di nuovo personale nell’elenco comunicato al STC, di indicazione di personale all’uopo incaricato o di rinnovo dell’autorizzazione.

Ai fini della certificazione delle conseguenti prove i Laboratori daranno evidenza, nel verbale di accettazione dei campioni e nel certificato di prova stesso, della conformità dell’avvenuto prelievo a quanto disposto dal §8.4.2 o dal §11.2.2 delle NTC18; diversamente i campioni non potranno essere accettati ai fini dell’attività di certificazione ufficiale del Laboratorio.

Particolari prescrizioni per il prelievo, la prova e la certificazione

Il § 11.2.5.3 delle NTC18 ribadisce che: “Il laboratorio verifica lo stato dei provini e la documentazione di riferimento ed in caso di anomalie riscontrate sui campioni oppure di mancanza totale o parziale degli strumenti idonei per la identificazione degli stessi, deve sospendere l’esecuzione delle prove e darne notizia al Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici”.

“La domanda di prove al laboratorio deve essere sottoscritta dal Direttore dei Lavori e deve contenere precise indicazioni sulla posizione delle strutture interessate da ciascun prelievo.”, diversamente pertanto il Laboratorio non accetterà i relativi campioni.

Le NTC18 dispongono, inoltre, che: “Le prove a compressione vanno eseguite conformemente alle norme UNI EN 12390-3:2009, tra il 28° e il 30° giorno di maturazione e comunque entro 45 giorni dalla data di prelievo. In caso di mancato rispetto di tali termini le prove di compressione vanno integrate da quelle riferite al controllo della resistenza del calcestruzzo in opera.” In questo caso il Laboratorio accetterà e sottoporrà a prova il materiale ed emetterà il relativo certificato, in cui sarà chiaramente indicato, in maniera evidente, visibile e non ambigua per i campioni eventualmente provati oltre il 45° giorno dalla data del prelievo, risultante dal verbale di prelievo redatto dal Direttore dei Lavori, che “ai sensi del §11.2.5.3 del D.M. 17.01.2018 le prove di compressione vanno integrate da quelle riferite al controllo della resistenza del calcestruzzo in opera”, dandone anche comunicazione al Committente dell’opera e/o, per le Opere Pubbliche, alla stazione appaltante.

Il §11.2.4 delle NTC18 prevede altresì che: “La media delle resistenze a compressione dei due provini di un prelievo rappresenta la “Resistenza di prelievo” che costituisce il valore mediante il quale vengono eseguiti i controlli del calcestruzzo. Il prelievo non viene accettato se la differenza fra i valori di resistenza dei due provini supera il 20% del valore inferiore; in tal caso si applicano le procedure di cui al §11.2.5.3.”

In questo caso il Laboratorio emetterà il relativo certificato, in cui sarà chiaramente indicato, in maniera evidente, visibile e non ambigua per i campioni per cui la suddetta differenza superi il 20% del valore inferiore, che “ai sensi del §11.2.4 del D.M. 17.01.2018 i risultati non sono impiegabili per i controlli di accettazione di cui al §11.2.5 del D.M. 17.01.2018 e che pertanto dovranno applicarsi le procedure di cui al §11.2.5.3, ultimi tre capoversi, dello stesso D.M. 17.01.2018”, dandone anche comunicazione al Committente dell’opera e/o, per le Opere Pubbliche, alla stazione appaltante.